

# Le novità del disegno di legge

## IL MECCANISMO

Il disegno di legge che andrà al vaglio del Consiglio dei ministri prevede la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dall'avvocato, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione professionale anche tenuto conto dei compensi previsti dal ministero della Giustizia

## LE PRESTAZIONI

Le disposizioni del disegno di legge sull'equo compenso si applicano nei rapporti tra gli avvocati e i grandi clienti, cioè soggetti diversi dai consumatori o utenti. In pratica alle prestazioni professionali per conto delle persone fisiche che agiscono per scopi relativi a un'attività imprenditoriale (commerciale o artigianale) o professionale

## IL GIUDICE

In base all'articolo 3 del disegno di legge, il giudice, accertata la nullità di una clausola o patto vessatorio – all'interno di una convenzione stipulata tra l'avvocato e la parte – che preveda un compenso non equo, determinerà il compenso dovuto tenendo conto di quanto previsto dal ministero della Giustizia oltre che alla qualità e quantità della prestazione svolta

## LE RISERVE

Si presumono vessatorie e vanno ritenute nulle le clausole che prevedano la riserva, in capo al committente, della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Oppure che attribuiscono, sempre al solo committente, la facoltà di recedere dal contratto senza la previsione di un congruo termine di preavviso

## GLI ONERI

Fanno scattare l'applicazione del Ddl sull'equo compenso anche i patti che attribuiscono al committente la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive dall'avvocato a titolo gratuito. È vietato imporre all'avvocato l'anticipazione delle spese della controversia o imporre la rinuncia al rimborso delle spese

## I TEMPI

Altre clausole vessatorie sono quelle che impongono termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal ricevimento della fattura o che riconoscono al legale solo il minore importo previsto in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del committente. Le eventuali nuove convenzioni più convenienti per i committenti non possono essere applicate agli incarichi pendenti